



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Immigrazione

N. R.G. 9302/2024

Il Giudice designato per la convalida,
vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emessa ai sensi dell'art. 6
bis del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa in data 11.09.2024 nei
confronti di [REDACTED]

[REDACTED] nato in Egitto il [REDACTED] entrato nel territorio dello Stato in data
10.09.2024 dalla frontiera di Pozzallo

OSSERVA

I. Il provvedimento di trattenimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 12.09.2024
ore 10,00.

Sono stati osservati i termini di cui all'art. 14 del D.Lgs 286/98, comma 1-bis, richiamato
dall'art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015, atteso che il provvedimento di convalida è stato
comunicato a questo Ufficio entro le 48 ore dalla notifica all'interessato (avvenuta il giorno
11.09.2024 alle ore 20,00), come risulta agli atti.

Il trattenimento in esame concerne un cittadino straniero che ha presentato domanda di
riconoscimento della protezione internazionale a Pozzallo individuata quale zona di frontiera
dal decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2019 e che proviene dall'Egitto, Paese
designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, del 07.05.2024.

Trattasi, pertanto, dell'ipotesi prevista dal combinato disposto degli artt. 6-bis D. Lgs. n.
142/2015 e 28-bis, comma 2, lett-b-bis), D. Lgs. n. 25/2008.

In particolare, l'art. 6-bis D. Lgs. n. 142/2015 disciplina il trattenimento dello straniero
durante lo svolgimento della procedura in frontiera e l'art. 28-bis D. Lgs. n. 25/2008,
regolante le "Procedure accelerate", contempla al comma 2, lett-b-bis, il caso della "*domanda
di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di
cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai
sensi dell'articolo 2-bis*)".

È stato rispettato il disposto dell'art. 28 del D. Lgs 25/2008 secondo cui: *“Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis.”*.

Nella specie, la Questura ha prodotto il provvedimento del Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa del 11.09.2024 con cui ha disposto l'applicazione all'istanza di protezione internazionale del richiedente della procedura accelerata di frontiera di cui all'articolo 28 *bis* comma 2, lettera b-*bis* del decreto legislativo n.25/2008 che costituisce titolo per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 *bis* del D. Lgs. 142/2015.

Il richiedente, come si legge nel provvedimento oggetto di convalida, *“non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità”* e *“non ha prestato la garanzia finanziaria prevista dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 10 maggio 2024, né ha dichiarato di volersene avvalere”*. In particolare, rispetto a quest'ultimo profilo si legge che il Questore di Ragusa ha determinato la garanzia finanziaria nella misura di € 3.500,00, con provvedimento del 11.09.2024, comunicato in pari data all'interessato, il quale – come già detto – ha manifestato la volontà di non volersene avvalere.

Il Questore di Ragusa ha poi ritenuto necessario e proporzionale al caso di specie applicare la misura del trattenimento, sulla base delle circostanze indicate alla pag. 4 del provvedimento impugnato.

All'udienza prevista dall'art. 6 comma 5 del d.lgs. 142/2015, svolta in data odierna, il richiedente ha dichiarato, in merito al motivo di espatrio, di aver lasciato l'Egitto perché è stato condannato ingiustamente alla pena di tre anni di reclusione per aver commesso un fatto, al quale però si è dichiarato estraneo; ha fatto altresì presente di non essere stato ancora arrestato nel momento in cui ha lasciato l'Egitto e di aver conferito incarico ad un difensore per presentare ricorso (cfr. pag. 2 del verbale di udienza: ADR: *“Sono scappato dall'Egitto perché sono stato condannato ingiustamente a 3 anni”*; ADR: *“Sono stato ingiustamente condannato perché mio cugino ha colpito una persona alla testa, ma io non c'entro niente”*;

ADR: *“Io non sono stato arrestato nel mio Paese e ho incaricato un avvocato di fare ricorso”*).

II. Ciò posto, occorre inquadrare normativamente a livello sovranazionale e nazionale il trattenimento in scrutinio.

La direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 (Accoglienza) al considerando 15 prevede che: *“Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale”*.

La definizione del “trattenimento” è poi contenuta nell’art. 2, lettera h), della direttiva 2013/33/UE, e costituisce una misura coercitiva che realizza il *“confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione”*.

Ne discende che il trattenimento, costituendo una misura di privazione della libertà personale, è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative normativamente previste.

A tal fine, l’articolo 8 della medesima direttiva sotto la rubrica “Trattenimento” dispone che:

“1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

- a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;
- b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
- c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
- d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;
- e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;
- f) conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.”

Passando all'ordinamento interno, la disposizione di cui sopra è stata recepita nell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 142/2015, il quale recita:

“1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del

medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5".

Il legislatore nazionale ha, quindi, previsto due ipotesi di trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, e nella specie: 1) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al decreto del Ministro dell'Interno, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (art. 28-bis comma 2 lett. b) del d.lgs. 25/2008); 2) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito poc'anzi menzionate da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis (art. 28-bis comma 2 lett. b-bis) del d.lgs. 25/2008).

III. Venendo alla procedura in esame, essa ha ad oggetto – come sopra detto - il trattenimento di un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis del d.lgs. 25/2008.

Ne consegue che la provenienza dello straniero da un Paese di origine designato come “sicuro” si pone come elemento essenziale e prioritario nell’apprezzamento della legittimità del trattenimento, poiché soltanto coloro che provengono da questo elenco di Paesi indicati dal succitato decreto interministeriale potranno essere trattenuti durante l’espletamento della procedura accelerata di frontiera di cui all’articolo 28 *bis* comma 2, lettera b-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008.

In particolare, la provenienza da paese inserito nella lista paesi sicuri e la conseguente procedura accelerata, oltre a determinare la compressione di diritti esplicitamente qualificati dal legislatore europeo come espressione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (Art. 46 Direttiva Procedure, che prevede il diritto ad un ricorso effettivo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art 13 CEDU, artt. 24 e 113 Cost.) incide sulla posizione soggettiva del richiedente asilo con effetti limitativi della libertà personale.

Le conseguenze determinate dall’adozione della procedura accelerata impongono, dunque, la “stretta osservanza” delle condizioni che ne legittimano l’applicazione.

IV. Ciò posto, occorre quindi soffermarsi sulla nozione di Paese di origine sicuro.

Più in dettaglio, la definizione di Paese di origine sicuro e i criteri che consentono la designazione come tale di un Paese di origine sono fissati a livello europeo dagli artt. 37 e 38 e dall’Allegato I della Direttiva 2013/32/UE, e sono stati recepiti dal legislatore nazionale nell’art. 2-*bis* del d.lgs. 25/2008 (introdotto dal D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132/2018) che prevede quanto segue:

“Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, è adottato l’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L’elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’[articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di

conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della [legge 25 ottobre 1977, n. 881](#), e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.”

Pertanto, sebbene la designazione nazionale di un Paese come Paese d'origine sicuro comporti una presunzione *iuris tantum* di manifesta infondatezza della domanda di asilo e la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del richiedente, quest'ultimo può

superare tale presunzione di sicurezza limitandosi ad allegare gravi motivi di insicurezza del Paese in relazione alla sua situazione specifica.

In tal caso, alla luce del disposto di cui al comma 5 del cit. art. 2-*bis*, non può essere applicata la procedura accelerata per Paese sicuro che presuppone, appunto, che non sia stata superata la presunzione di sicurezza che discende dalla mera inclusione nella lista approvata con il decreto interministeriale di cui al primo comma dell'articolo 2 *bis*.

V. Orbene, è questa la situazione che ricorre nel caso di specie. Infatti, il richiedente ha invocato, sia al momento della presentazione della richiesta di protezione internazionale (come si legge nel foglio notizie – allegato 4 in atti) che nel corso dell'audizione odierna, gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso si trova, allegando di aver subito in Egitto un'ingiusta condanna alla pena detentiva di tre anni, per un fatto che egli non avrebbe commesso.

Sul punto deve, anzitutto, rilevarsi che - come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29056 emessa in data 11.11.2019 - nei procedimenti in materia di protezione internazionale il racconto del richiedente asilo è, allo stesso tempo, allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'allegazione del richiedente di aver subito in Egitto una condanna ingiusta a pena detentiva costituisce senz'altro "invocazione" di motivi astrattamente idonei ad integrare uno dei requisiti per la protezione internazionale: infatti, il timore di incarcerazione per una condanna ingiusta per un fatto non commesso integra di per sé il rischio di un trattamento degradante che può in astratto giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007. Ciò tanto più, ove si consideri che nella stessa scheda Paese, al paragrafo 3) intitolato "*Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante*", si cita – quanto alle condizioni dei detenuti in Egitto - l'ultimo rapporto del Comitato sulla tortura delle Nazioni Unite, in cui è stato denunciato un uso sistematico della tortura e di maltrattamenti da parte della polizia, delle guardie penitenziarie, di membri delle forze dell'ordine e degli apparati militari, pur con la precisazione che questi abusi sarebbero diretti in prevalenza verso oppositori e critici del Governo.

A ciò deve aggiungersi, a solo titolo esemplificativo (non potendosi procedere ad una più ampia disamina nella presente sede), che Amnesty International, nel suo rapporto relativo all'Egitto del 2024 ha denunciato¹ che, nel corso del 2023, i detenuti hanno continuato a essere trattenuti in condizioni che violavano il divieto assoluto di tortura e altri maltrattamenti, anche attraverso il deliberato rifiuto di assistenza sanitaria, isolamento prolungato, bombardamento con luci intense, sorveglianza tramite telecamere 24 ore su 24 e rifiuto di visite familiari. Del pari, il rapporto di Freedom House del 2024 ha evidenziato "condizioni carcerarie pessime"², segnalando che i detenuti sono soggetti ad abusi fisici, sovraffollamento, condizioni antigeniche e rifiuto di cure mediche; inoltre, sotto il governo del presidente Al-Sisi, decine di persone sono morte in custodia tra denunce di tortura, privazione di cibo e acqua e punizioni fisiche per coloro che protestavano o chiedevano cure migliori o la negazione di un'assistenza sanitaria tempestiva e adeguata. Ed ancora, il rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2024 ha evidenziato che *"le organizzazioni per i diritti locali e internazionali hanno riferito che le pratiche abusive erano sistemiche, affermando che la polizia e le guardie carcerarie abusavano regolarmente dei detenuti, compresi i bambini, attraverso percosse, scosse elettriche, abusi psicologici e aggressioni sessuali, anche durante gli interrogatori"*. Un importante gruppo nazionale per i diritti umani che si occupa di tortura e maltrattamenti di prigionieri e detenuti ha documentato circa 2.700 violazioni dei diritti dei prigionieri, tra cui tortura e negligenza medica intenzionale, nelle carceri, nelle stazioni di polizia e nei centri di detenzione nei primi tre trimestri dell'anno.

A fronte di tale quadro appare poi opportuno precisare che non si tratta, nella presente sede, di valutare la fondatezza della prova sulle predette ragioni addotte dal richiedente, essendo in questa fase sufficiente l'allegazione di un motivo idoneo a superare la presunzione di sicurezza derivante dalla inclusione dell'Egitto nella lista dei Paesi sicuri.

Infatti, la presente procedura è deputata esclusivamente alla verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi del trattenimento come delineati dal sopracitato art. 6-*bis* del D. Lgs. n. 142/2015, mentre è riservata all'autorità amministrativa prima, e all'eventuale organo giudiziario successivamente adito (in caso di impugnazione del diniego della domanda di protezione

¹ Amnesty International-AI Report 2023 Egypt-Report on the Human Rights situation covering 2023, 24 April 2024, [url](#);

² Freedom House, Freedom in the World 2024 (covering 2023) Egypt, 29 February 2024, [url](#) ;

internazionale), compiere un accertamento sull'esistenza effettiva del rischio prospettato dal richiedente. D'altro canto, una valutazione sulla fondatezza della domanda sarebbe del tutto prematura in un procedimento incidentale della procedura accelerata di frontiera, qual è quello rivolto alla convalida del trattenimento, nel quale l'amministrazione non solo non ha ancora proceduto al colloquio personale con il richiedente ma non ha neppure prodotto il cosiddetto modello "C3".

In conclusione, avendo il richiedente allegato, ed essendosi in seguito acquisite (anche tramite la stessa Scheda Paese governativa), ragioni (quali nella specie: il rischio di essere posto in detenzione per una condanna ingiusta e di essere soggetto ad un regime carcerario degradante) idonee a far *"ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova"*, viene meno il presupposto soggettivo della procedura accelerata per Paese sicuro - in questo caso di frontiera - prevista dall'art. 28 *bis* comma 2, lettera b-*bis* del decreto legislativo n.25/2008.

Pertanto, tale procedura non può trovare applicazione al richiedente, che dovrà essere trattato con procedura ordinaria.

Da tale conclusione consegue ulteriormente che, in assenza di una valida procedura accelerata di frontiera, che è presupposto necessario per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 *bis* del D. Lgs. 1427/2015, il trattenimento non può essere, quindi, convalidato.

VI. Infine, solo per completezza di trattazione della fattispecie giuridica, appare opportuno aggiungere che, nel caso in cui il richiedente non avesse allegato ragioni idonee a superare la presunzione di sicurezza dell'Egitto nel suo caso individuale, il Tribunale avrebbe dovuto considerare più in generale la vicenda alla luce della pendenza di rinvii pregiudiziali sollevati davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea dal Tribunale di Brno (Repubblica ceca) con rinvio del 20.06.2022 (procedimento C-406/2022) e dal Tribunale di Firenze con due ordinanze del 15.05.2024 (in procedimenti sub r.g. 2458/2024 e 3303/2024). I Tribunali di Brno e di Firenze hanno, infatti, chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se il diritto dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva Procedura *Recast*) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno stato membro designi uno Stato come Paese di origine sicuro con esclusione di zone territoriali del Paese (quanto a Brno) e con esclusione di a categorie di persone a rischio

(quanto a Firenze), nei confronti delle quali non si applica la presunzione di sicurezza e se quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato sicuro ai sensi della Direttiva.

La questione giuridica posta da questi rinvii appare rilevante anche per l'Egitto, tenuto conto che la Scheda Paese governativa indica, quali eccezioni alla presunzione generale di sicurezza, le seguenti categorie di soggetti: *“gli oppositori politici, i dissidenti, gli attivisti e i difensori dei diritti umani o per coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251”*.

Trattasi, infatti, di eccezioni che evidenziano l'esistenza nel Paese di serie criticità connesse al rispetto dei diritti umani³, che persistono in maniera generale e costante ed investono non solo ampie e indefinite categorie di persone (come dimostra l'inserimento tra le eccezioni della categoria dei “difensori dei diritti umani”, che intercetta l'esistenza di violazioni dei diritti di altri soggetti per la cui tutela costoro agiscono), ma anche il nucleo stesso delle libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico, e che dovrebbe costituire la cornice di riferimento in cui si inserisce la nozione di Paese di Sicuro (vedi Allegato I alla direttiva 2013/32/UE, secondo cui: *“Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. ...”*).

Peraltro, va considerato che l'Avvocato Generale Emiliou ha emesso il 30.05.2024 le sue conclusioni nel procedimento C-406/22, avviato dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di BRNO, sostenendo che l'articolo 37, paragrafo 1, della Direttiva non consenta di stabilire

³ Amnesty International-AI Report 2023 Egypt-Report on the Human Rights situation covering 2023, 24 April 2024, [url](#) ; Freedom House, Freedom in the World 2024 (covering 2023) Egypt, 29 February 2024, [url](#) ; Human Rights Watch, World Report 2024 Egypt – Annual Report on the human rights situation in 2023, 11 January 2024, [url](#) ; USDOS Report, 2024 Country Report on human rights practices, Egypt, 23 April 2024, [url](#) ; Si vedano inoltre i report precedenti (relativi al 2022 e 2021) pubblicati dalle stesse organizzazioni, tra essi anche: Amnesty International, AI Report 2021/2022- Egypt-Report on the Human Rights situation covering 2021, 29 March 2022, [url](#) ; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 February 2022, [url](#) ; Human Rights Watch, World Report 2022 Egypt – Annual Report on the human rights situation in 2021, 13 January 2022, [url](#) ;

eccezioni (in questo caso territoriali) alla presunzione di sicurezza (punto 2 delle conclusioni del paragrafo 204) e che ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, della Direttiva, il giudice che ritenga che la designazione del Paese sicuro sia incompatibile con le norme della Direttiva, è obbligato a sollevare la relativa questione di ufficio.

VII. In ultimo, quanto alle doglianze sollevate dal difensore del richiedente in merito alla possibilità di applicare una misura alternativa al trattenimento, si osserva che tali eccezioni restano assorbite dalla questione principale esaminata al paragrafo V, che investe - ancor prima della valutazione di necessità e proporzionalità della misura - la mancanza del presupposto soggettivo del trattenimento, avendo il richiedente allegato ragioni che, nel caso specifico, determinano il superamento della presunzione di sicurezza dell'Egitto.

P.Q.M.

Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], nato in Egitto il [REDACTED]

Dispone l'immediato rilascio del predetto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catania, il 13.09.2024

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Raciti